

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

15° anno n. L 96

23 aprile 1972

Edizione in lingua italiana

## Legislazione

---

### Sommario

#### I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

. . . . .

---

#### II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

##### Consiglio

##### 72/159/CEE :

Direttiva del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole . . . . . 1

##### 72/160/CEE :

Direttiva del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture . . . . . 9

##### 72/161/CEE :

Direttiva del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura 15

**II**

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

**CONSIGLIO****DIRETTIVA DEL CONSIGLIO****del 17 aprile 1972****relativa all'ammodernamento delle aziende agricole****(72/159/CEE)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che gli obiettivi della politica agricola comune di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b), del trattato, non possono essere conseguiti senza una riforma delle strutture agrarie ;

considerando che tale riforma delle strutture rappresenta un elemento fondamentale dello sviluppo della politica agricola comune ; che essa deve pertanto fondarsi su concezioni e criteri comunitari ;

considerando che la diversità nelle cause, nella natura e nella gravità dei problemi strutturali in agricoltura può richiedere risoluzioni distinte secondo le zone, adattabili nel tempo ; che occorre contribuire allo sviluppo economico e sociale globale di ogni zona interessata ; che si possono ottenere migliori risultati se, fondandosi su concezioni e criteri comunitari, gli Stati membri attuano essi stessi l'azione comune tramite i propri strumenti legislativi, regolamentari e amministrativi e, se d'altro canto, determinano essi stessi, alle condizioni fissate dalla Comunità, in che misura tale azione deve essere intensificata o concentrata in alcune zone ;

considerando che la struttura agraria è caratterizzata nella Comunità da un vasto numero di aziende

agricole in cui mancano le condizioni strutturali che consentano di assicurare un equo reddito e condizioni di vita comparabili a quelle delle altre professioni ; che, inoltre, aumenta in modo permanente il divario tra il reddito delle aziende che per la loro situazione strutturale sono in grado di adeguarsi allo sviluppo economico e il reddito delle altre aziende ;

considerando che, in futuro, le uniche aziende in grado di adeguarsi allo sviluppo economico sono quelle il cui capo d'azienda possiede un'adeguata qualificazione professionale, la cui redditività è verificata mediante una contabilità e che sono in grado, applicando razionali metodi di produzione, di garantire un equo reddito, nonché di assicurare condizioni di lavoro soddisfacenti per le persone che lavorano in tali aziende ; che occorre pertanto che la riforma della struttura agraria di produzione favorisca la costituzione e lo sviluppo di tali aziende ;

considerando che, nella maggior parte dei casi, lo sviluppo di tali aziende non è attuabile a breve termine ; che, peraltro, esso sarà attuato a un ritmo più razionale ed equilibrato nell'ambito di un piano di sviluppo realizzabile in vari anni e recante l'indicazione dei mezzi necessari per attuarlo, a partire dalla situazione iniziale dell'azienda fino al compimento del piano ;

considerando che, al fine di orientare lo sviluppo di queste aziende, occorre fissare l'obiettivo che il piano di sviluppo deve conseguire per quanto riguarda la redditività dell'azienda e la durata del lavoro degli addetti alla medesima ;

considerando che se, per lo sviluppo dell'azienda, è previsto un ampliamento della superficie agricola utilizzata, non è necessario che fin dall'inizio dell'esecuzione del piano di sviluppo l'azienda valorizzi già le superfici che sono destinate al suo ampliamento; che, tuttavia, deve essere certo che l'azienda potrà disporre delle superfici previste durante il periodo di sviluppo considerato;

considerando che, al fine di assicurarsi che i fondi pubblici previsti per lo sviluppo delle aziende siano effettivamente utilizzati a favore delle aziende che rispondono alle condizioni richieste, occorre consentire alle autorità competenti di approvare i piani di sviluppo;

considerando che le azioni intraprese dagli agricoltori per realizzare l'obiettivo del piano di sviluppo possono essere incoraggiate mettendo a loro disposizione, in via prioritaria, superfici rese libere ai sensi della direttiva del Consiglio del 17 aprile 1972 <sup>(1)</sup> e concedendo loro aiuti per gli investimenti;

considerando che gli aiuti per gli investimenti dovrebbero essere concessi, in linea di massima, sotto forma di tassi di interesse agevolati affinché sussista la responsabilità economica e finanziaria del capo d'azienda; che, allo stesso scopo, è opportuno che quest'ultimo partecipi al pagamento di una parte degli interessi; che è opportuno prevedere che questi aiuti possano essere accordati anche sotto forma di contributi in conto capitale o di ammortamenti dilazionati;

considerando che, per assicurare la redditività delle aziende orientate verso l'allevamento bovino e ovino, occorre subordinare a talune condizioni la concessione degli aiuti per l'acquisto di bestiame;

considerando che, per tener conto degli obiettivi di produzione della Comunità, occorre concedere soltanto a talune condizioni specifiche le misure di incoraggiamento nel settore suinicolo, subordinare ad una successiva decisione la concessione di misure di incoraggiamento nel settore delle uova e del pollame e favorire l'orientamento delle aziende verso la produzione di carni bovine e ovine;

considerando che la contabilità è uno strumento indispensabile per poter correttamente valutare la situazione economica e finanziaria delle aziende e in particolare di quelle sottoposte a processo di ammodernamento; che un incentivo finanziario può incoraggiare la tenuta della contabilità;

considerando che nell'interesse di una produzione razionale e di un miglioramento delle condizioni di vita occorre favorire altresì la costituzione di associazioni aventi come scopo l'assistenza intera-

ziendale, una più razionale utilizzazione in comune del materiale agricolo o un'attività in comune;

considerando che le possibilità di sviluppo delle aziende, nel quadro di operazioni di ricomposizione fondiaria o di irrigazione, devono essere utilizzate al massimo per contribuire a realizzare l'obiettivo della presente direttiva; che, di conseguenza, nell'ambito di tali operazioni, occorre instaurare un regime particolare di aiuti supplementari o adattare il regime esistente;

considerando che l'ammodernamento delle aziende si realizzerà nella misura voluta soltanto a condizione che l'aiuto finanziario degli Stati membri a favore delle aziende stesse sia concentrato nella realizzazione di tale obiettivo; che non è d'altra parte opportuno inserire in un processo di espansione spesso lungo e costoso imprese che non sono capaci di raggiungere una redditività a lungo termine; che occorre tuttavia consentire agli Stati membri di migliorare, mediante un aiuto transitorio agli investimenti, le condizioni di quei capi d'azienda che, per varie ragioni, non possano beneficiare delle misure di riforma dell'agricoltura;

considerando che gli Stati membri devono poter prendere misure di aiuto speciali per talune zone in cui il mantenimento di un livello minimo di popolazione non sia garantito e sia indispensabile una certa attività agricola per la conservazione dell'ambiente naturale;

considerando che il complesso delle misure previste riveste un interesse comunitario ed ha lo scopo di conseguire le finalità di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato, ivi comprese le trasformazioni strutturali necessarie al buon funzionamento del mercato comune; che queste misure rappresentano, pertanto, un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(2)</sup>;

considerando che la Comunità, in quanto concorre al finanziamento di tale azione comune, deve poter verificare se le disposizioni adottate dagli Stati membri per la sua attuazione contribuiscono a realizzarne gli obiettivi; che è quindi opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in seno al Comitato permanente delle strutture agrarie istituito dall'articolo 1 della decisione del Consiglio, del 4 dicembre 1962, relativa al coordinamento delle politiche di struttura agricola <sup>(3)</sup>; che

<sup>(1)</sup> Vedasi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU n. 136 del 17. 12. 1962, pag. 2892/62.

detta procedura deve altresì comportare, per gli aspetti finanziari, la consultazione del Comitato del FEAOG, di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 729/70 ;

considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio devono poter esaminare annualmente, in base ad una relazione della Commissione, i risultati delle misure comunitarie e nazionali applicate, onde poter valutare la necessità di completare o adattare il regime istituito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

#### TITOLO I

### Regime di incoraggiamento a favore delle aziende agricole in grado di svilupparsi

#### Articolo 1

1. Allo scopo di creare le condizioni strutturali che consentano un sensibile miglioramento del reddito e delle condizioni di lavoro e di produzione in agricoltura, gli Stati membri istituiscono un regime selettivo di incoraggiamento delle aziende agricole in grado di svilupparsi, volto a favorirne le attività e lo sviluppo in condizioni razionali.
2. Nell'ambito delle disposizioni generali che saranno adottate dal Consiglio secondo la procedura dell'articolo 43 del trattato, gli Stati membri possono
  - differenziare, secondo le zone, l'importo degli incentivi finanziari di cui agli articoli 8, paragrafo 2, primo comma, 10, 11 e 12, entro i limiti ivi previsti, nonché all'articolo 13,
  - non applicare, in talune zone, l'insieme o alcune delle misure previste agli articoli 8, 10, 11, 12 e 13.

#### Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, sono considerate aziende agricole in grado di svilupparsi quelle

1. il cui imprenditore :
  - a) esercita l'attività agricola a titolo principale,
  - b) possiede una sufficiente capacità professionale,
  - c) s'impegna a tenere una contabilità ai sensi dell'articolo 11 fin dall'inizio del piano di sviluppo,

d) elabora un piano di sviluppo dell'impresa conforme alle condizioni fissate dall'articolo 4 ;

2. il cui reddito da lavoro è inferiore all'obiettivo di ammodernamento fissato all'articolo 4, paragrafo 1, o la cui struttura è tale da mettere in pericolo la conservazione del reddito al livello comparabile ; in quest'ultimo caso, l'abbuono del tasso d'interesse previsto all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si limita all'80 % del mutuo di cui al paragrafo 2 di tale articolo.

#### Articolo 3

1. Gli Stati membri definiscono la nozione d'imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della presente direttiva, che comprende, per le persone fisiche, almeno la condizione che il reddito agricolo sia pari o superiore al 50 % del reddito complessivo dell'imprenditore agricolo e la condizione che il tempo di lavoro dedicato alle attività extraziendali sia inferiore alla metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore agricolo.

Tenendo conto in particolare dei criteri indicati nel precedente capoverso, gli Stati membri definiscono questa nozione nel caso :

- di persone diverse dalle persone fisiche,
- di un'azienda il cui proprietario non sia l'imprenditore agricolo,
- di un'azienda data in mezzadria.

2. Inoltre gli Stati membri definiscono i criteri da considerare per la valutazione della capacità professionale dell'imprenditore agricolo, tenuto conto del suo livello di formazione agricola e/o di una durata minima della sua esperienza professionale.

#### Articolo 4

1. Il piano di sviluppo di cui all'articolo 2, lettera d), dovrà dimostrare che, una volta attuato, l'azienda agricola in via di ammodernamento sarà in grado di raggiungere, in linea di massima per una o due ULU, almeno un reddito da lavoro comparabile a quello di cui beneficiano le attività non agricole nella zona.

2. Per reddito da lavoro comparabile, ai sensi del paragrafo 1, si intende il salario lordo medio dei lavoratori non agricoli. Gli Stati membri possono, se occorre, tener conto delle disparità tra il regime sociale degli agricoltori e quello dei lavoratori salariati non agricoli.

3. La dimostrazione che l'azienda agricola in via di ammodernamento sarà in grado di raggiungere

l'obiettivo di cui al paragrafo 1, si basa sul confronto del reddito da lavoro da raggiungere alla conclusione del piano di sviluppo :

- col reddito da lavoro comparabile, definito al paragrafo 2
- o con quello dell'azienda di riferimento il cui reddito da lavoro, al momento della domanda, è equivalente al reddito comparabile definito al paragrafo 2

4. Gli Stati membri :

a) determinano :

- il numero minimo di ULU, tenendo conto della natura delle produzioni e delle condizioni di lavoro che ne risultano,
- la remunerazione adeguata dei capitali utilizzati nell'azienda,
- l'obiettivo di ammodernamento di cui al paragrafo 1, in funzione della durata del piano di sviluppo ;

b) possono determinare una percentuale massima del reddito da lavoro da raggiungere una volta attuato il piano di sviluppo, che può essere costituito da redditi provenienti dall'esercizio di attività non agricole, a condizione che almeno una ULU tragga il proprio reddito da lavoro comparabile dall'azienda agricola. Tale percentuale massima non può superare il 20 %.

5. Una volta attuato il piano, il reddito di cui ai paragrafi 2 e 3 deve poter essere raggiunto senza che la durata annuale di lavoro superi le 2 300 ore.

6. La realizzazione degli obiettivi del piano di sviluppo può essere ripartita su un periodo massimo di sei anni. Tuttavia gli Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura prevista all'articolo 18, a fissare un periodo più lungo in alcune zone.

#### Articolo 5

1. Le persone di cui agli articoli 2 e 3, che desiderano beneficiare delle misure d'incoraggiamento previste, presentano domanda agli organismi di cui all'articolo 7.

2. Una domanda può essere presentata da un singolo imprenditore o da vari imprenditori associati o che si siano impegnati ad associarsi. Gli Stati membri non fanno alcuna discriminazione tra gli uni e gli altri.

#### Articolo 6

1. La domanda è corredata del piano di sviluppo di cui all'articolo 2, lettera d). Quest'ultimo com-

prende tutti i dati necessari per valutare se l'impresa risponde alle condizioni di cui agli articoli 2 e 4, e in particolare :

- la descrizione della situazione iniziale,
- la descrizione della situazione al momento in cui sarà ultimato il piano, stabilita sulla base di un bilancio di previsione,
- l'indicazione delle misure e in particolare degli investimenti da attuare per ottenere i risultati perseguiti.

2. Qualora il piano di sviluppo preveda un aumento della superficie dell'azienda, la superficie da raggiungere è rappresentata :

- dalle terre che l'imprenditore già detiene,
- dalle terre sulle quali ha ottenuto la promessa che saranno messe a sua disposizione, attestata da un atto di carattere giuridico.

#### Articolo 7

Gli Stati membri :

- designano gli organismi incaricati di dar seguito alle domande e di approvare i piani di sviluppo,
- stabiliscono la procedura di esame e di approvazione.

#### Articolo 8

1. Il regime d'incoraggiamento per gli imprenditori le cui domande sono state prese in considerazione e i cui piani di sviluppo sono stati approvati, comprende le seguenti misure :

- a) messa a disposizione, in via prioritaria, di terre rese libere alle condizioni della direttiva del Consiglio del 17 aprile 1972 ;
- b) aiuti sotto forma di abbuono d'interessi per gli investimenti necessari per l'attuazione del piano di sviluppo, escluse le spese dovute all'acquisto :
  - di terre,
  - di bestiame vivo suino e avicolo e di vitelli destinati all'ingrasso.

Per l'acquisto di bestiame vivo si può tener conto soltanto della prima acquisizione prevista dal piano di sviluppo ;

- c) garanzie per i mutui contratti e i relativi interessi, nei casi in cui sia necessario supplire all'insufficienza delle garanzie reali e personali.

2. L'abbuono del tasso d'interesse di cui al paragrafo 1, lettera b), concerne la totalità del mutuo, fino alla concorrenza di un importo di 40 000

unità di conto per ULU. Ammonta al 5 % al massimo e, di norma, ha una durata massima di 15 anni che gli Stati membri possono tuttavia portare a 20 anni per gli investimenti immobiliari ed a 10 anni per gli altri investimenti. Il tasso d'interesse a carico del beneficiario non può essere inferiore al 3 %. Gli Stati membri possono versare l'equivalente di questo aiuto, in tutto o in parte, sotto forma di contributo in conto capitale o di ammortamenti differiti; essi possono altresì combinare queste due forme di aiuto.

Tuttavia, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può autorizzare uno Stato membro per un determinato periodo a:

- accordare abbuoni d'interessi superiori al 5 % qualora lo giustifichi la situazione del mercato dei capitali nello Stato membro,
- ridurre l'onere minimo del beneficiario al 2 % in alcune zone.

#### Articolo 9

1. Quando il piano di sviluppo prevede l'acquisto di bestiame bovino o ovino, la concessione degli aiuti previsti dall'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), per tale acquisto è subordinata alla condizione che a conclusione del piano di sviluppo la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti sul complesso delle vendite effettuate dall'azienda superi il 60 %.

2. Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore suinicolo, la concessione delle misure d'incoraggiamento previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), è subordinata alla condizione che l'investimento non sia inferiore a 10 000 unità di conto e non superi le 40 000 unità di conto e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35 % del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda.

Qualora si tratti di una produzione comune a varie aziende, quest'ultima condizione s'intende osservata quando il 35 % degli alimenti possa essere prodotto da una o più delle aziende associate.

3. Nel settore delle uova e del pollame, la concessione delle misure d'incentivazione previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), è subordinata a una decisione ulteriore del Consiglio che delibererà su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

#### Articolo 10

Quando il piano di sviluppo prevede un orientamento dell'azienda verso la produzione di carni

bovine o ovine, le misure di incentivazione di cui all'articolo 8 sono integrate dalla concessione di un premio di orientamento. Tale premio sarà determinato dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, anteriormente al 15 settembre 1972.

## TITOLO II

### Altre misure a favore delle aziende agricole

#### Articolo 11

1. Gli Stati membri istituiscono un regime d'incoraggiamento alla tenuta della contabilità delle aziende agricole.

Allorché in uno Stato membro più del 70 % delle aziende agricole a titolo principale tengono già una contabilità che soddisfa le condizioni del paragrafo 2, lo Stato membro interessato non è tenuto ad istituire tale regime.

Tale regime comporta la concessione agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano domanda di un aiuto dell'importo di 450 unità di conto, ripartito su almeno i primi quattro anni della tenuta di una contabilità di gestione nell'azienda.

2. Detta contabilità:

a) comporta:

- la redazione di un inventario annuo di apertura e di chiusura,
- la registrazione sistematica e regolare, durante l'esercizio contabile, dei vari movimenti di merci e denaro relativi all'azienda;

b) si conclude con la presentazione annuale:

- di una descrizione delle caratteristiche generali dell'azienda, e in particolare dei fattori di produzione impiegati,
- di un bilancio (attivo e passivo) e di un conto d'esercizio (costi e ricavi) redatti in modo dettagliato,
- degli elementi necessari per valutare l'efficienza della gestione dell'azienda nel suo complesso, e in particolare il reddito da lavoro per ULU e il reddito dell'imprenditore, nonché per valutare la redditività delle principali produzioni aziendali.

3. Quando l'azienda sia stata scelta da autorità designate dagli Stati membri per raccogliere dati contabili a scopo informativo e scientifico, segnata-

mente nel quadro della rete di informazione contabile della Comunità economica europea, l'imprenditore che beneficia dell'aiuto di cui al paragrafo 1 deve impegnarsi a mettere a disposizione delle suddette autorità, in forma anonima, i dati contabili relativi alla propria azienda.

#### Articolo 12

Gli Stati membri concedono, su domanda, alle associazioni riconosciute aventi come scopo l'assistenza interaziendale, una più razionale utilizzazione in comune del materiale agricolo o una attività in comune, un aiuto di avviamento destinato a contribuire ai costi di gestione.

L'ammontare dell'aiuto è determinato nell'ambito di una forcella da 2 500 a 7 500 unità di conto, secondo il numero dei partecipanti e l'attività esercitata in comune.

Gli Stati membri definiscono la condizione giuridica di tali associazioni nonché le condizioni di collaborazione dei loro membri.

#### Articolo 13

1. Per agevolare l'ammodernamento delle aziende, ai sensi dell'articolo 2, nel quadro di operazioni d'irrigazione e di ricomposizione, ivi compresi i lavori connessi, gli Stati membri :

— istituiscono un regime particolare di aiuti nazionali che comporta incentivi supplementari all'ammodernamento delle aziende, di cui agli articoli 2 e 4, ed alla cessazione di attività agricole,

oppure

— adeguano gli aiuti alle opere di carattere collettivo per favorire le operazioni di ricomposizione e d'irrigazione che soddisfano la condizione del paragrafo 2.

2. La Comunità partecipa alle spese sostenute dagli Stati membri per le operazioni di ricomposizione, ivi compresi i lavori connessi, e di irrigazione, ivi compresi, all'occorrenza, gli incentivi supplementari di cui al paragrafo 1, primo trattino, alla condizione che, dopo la conclusione della ricomposizione e dell'irrigazione, almeno il 40 % della superficie agricola utilizzata sia sfruttato da aziende il cui piano di sviluppo è approvato, o che il 70 % di detta superficie sia sfruttato da aziende conformi agli obiettivi di sviluppo di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

#### Articolo 14

1. Sono vietati gli aiuti agli investimenti in aziende che corrispondono alle condizioni di cui agli articoli 2 e 4, superiori all'ammontare previsto all'articolo 8, paragrafo 2, ad eccezione degli aiuti :

- per la costruzione di fabbricati aziendali,
- per la ricostituzione di fabbricati di un'azienda, effettuata a causa di pubblica utilità,
- per le opere di miglioramento fondiario,

alla condizione che tali aiuti siano concessi in conformità delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo e degli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

2. Per quanto riguarda gli investimenti nelle altre aziende, e salve restando le disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 2, del trattato, gli Stati membri possono concedere aiuti a condizione che l'interesse che rimane a carico del beneficiario o l'equivalente di tale interesse, quando l'aiuto è concesso in un'altra forma, ammonti almeno al 5 % annuo.

Tuttavia :

- a) gli Stati membri possono concedere, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, aiuti transitori ad imprenditori che non sono in grado di raggiungere il reddito da lavoro fissato in base all'articolo 4, né possono ancora beneficiare delle indennità annue di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio del 17 aprile 1972 concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture ; detti aiuti non possono essere concessi a condizioni più favorevoli di quelle previste all'articolo 8 ;
- b) gli Stati membri possono instaurare un regime speciale di aiuti per talune zone in cui il mantenimento di un livello minimo di popolazione non sia garantito e sia indispensabile un minimo di attività agricola per la conservazione dell'ambiente naturale.

Il Consiglio adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato, i criteri per definire tali zone e per applicare detto regime.

3. Sono inoltre vietati :

- a) gli aiuti all'acquisto di bestiame suino e avicolo e di vitelli destinati all'ingrasso,
- b) gli aiuti che non corrispondono alle condizioni previste all'articolo 9.

### TITOLO III

#### Disposizioni finanziarie e generali

#### Articolo 15

Il complesso delle misure previste dalla presente direttiva costituisce un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

*Articolo 16*

1. La durata prevista per condurre a termine l'azione comune è di dieci anni.
2. Al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, le modalità di quest'ultima formeranno oggetto di riesame da parte del Consiglio su proposta della Commissione.
3. La previsione di spesa globale dell'azione comune a carico del FEAOG ammonta a 432 milioni di unità di conto per i primi cinque anni.
4. Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70 sono applicabili alla presente direttiva.

*Articolo 17*

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

- i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che essi prevedono di adottare in applicazione della presente direttiva, ivi comprese le disposizioni relative all'articolo 14 ;
- il testo delle disposizioni atte a consentire l'applicazione della presente direttiva, vigenti anteriormente alla data alla quale essa prende effetto.

2. Nel comunicare i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e il testo delle disposizioni già in vigore di cui al paragrafo 1, gli Stati membri illustrano il nesso esistente sul piano regionale tra la misura di cui trattasi, da un lato, e la situazione economica e le caratteristiche delle strutture agrarie, dall'altro.

3. Per i progetti comunicati ai sensi del paragrafo 1, primo trattino, la Commissione esamina, in funzione della loro conformità alle norme della presente direttiva e tenendo conto degli obiettivi della stessa, nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità nell'azione di cui all'articolo 15. Entro i due mesi successivi alla comunicazione, la Commissione, previa consultazione del Comitato permanente delle strutture agrarie, emette un parere in merito.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di cui al paragrafo 3, immediatamente dopo averle adottate.

*Articolo 18*

1. Per le disposizioni comunicate ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, secondo trattino, e paragrafo 4,

la Commissione esamina, in funzione della loro conformità alle norme della presente direttiva e tenendo conto degli obiettivi della stessa, nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità nell'azione comune di cui all'articolo 15. Entro i due mesi successivi alla comunicazione, il rappresentante della Commissione, previa consultazione del Comitato del FEAOG sugli aspetti finanziari, presenta al Comitato permanente delle strutture agrarie un progetto di decisione al riguardo.

2. Il Comitato formula il proprio parere entro un termine stabilito dal presidente in funzione dell'urgenza dei problemi esaminati. Esso si pronuncia a maggioranza di dodici voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. La Commissione adotta la decisione. Tuttavia, qualora non sia conforme al parere espresso dal Comitato, la decisione viene immediatamente comunicata al Consiglio. In tal caso, la Commissione può differirne l'applicazione di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può adottare una decisione diversa nel termine di un mese.

*Articolo 19*

1. Sono imputabili al FEAOG, sezione orientamento, le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni previste dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, primo comma, nonché dagli articoli 10, 11 e 12.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può dichiarare imputabili le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni previste dall'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma.

2. È imputabile al FEAOG la frazione delle spese degli Stati membri di cui all'articolo 13, paragrafo 2, calcolata in funzione della superficie agricola utilizzata, dopo ultimazione delle operazioni di ricomposizione o di irrigazione, da aziende il cui piano di sviluppo è approvato, fatte salve tuttavia le spese effettuate per :

- il dissodamento di terre agricole non compensato da rimboschimento di una superficie equivalente,



- l'installazione di reti elettriche,
- l'adduzione di acqua potabile.

3. Il FEAOG, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 25 % delle spese imputabili.

Tuttavia, l'intervento della Comunità nelle spese imputabili di cui al paragrafo 2 non può superare l'importo massimo di 150 unità di conto per ettaro per la ricomposizione, ivi compresi i lavori connessi, e di 250 unità di conto per ettaro per le opere irrigue.

4. Le modalità di applicazione del paragrafo 3 sono decise secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

#### Articolo 20

1. Le misure adottate dagli Stati membri possono beneficiare dell'intervento finanziario della Comunità soltanto se le disposizioni che le riguardano sono state oggetto di decisione favorevole ai sensi dell'articolo 18.

2. L'intervento finanziario della Comunità riguarda le spese imputabili risultanti dagli aiuti la cui concessione è stata decisa successivamente alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

#### Articolo 21

1. Le domande di rimborso vertono sulle spese effettuate dagli Stati membri nel corso di un anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.

2. Il contributo del Fondo è deciso conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

3. La Commissione può concedere acconti.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

#### Articolo 22

1. Ogni anno, anteriormente al 1° agosto, le misure comunitarie e nazionali in vigore, che riguardano la presente direttiva, vengono esaminate nell'ambito di una relazione annuale che la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio; a tale fine, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutta la documentazione necessaria.

Il Consiglio valuta i risultati delle misure suddette tenendo conto del ritmo di evoluzione delle strutture, necessaria al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune, degli effetti sugli obiettivi di produzione della Comunità, della loro incidenza ai fini di un armonioso sviluppo delle regioni della Comunità, nonché delle implicazioni finanziarie delle misure stesse.

Se è necessario, il Consiglio adotta le opportune disposizioni, secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi della Comunità in materia di produzione, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può, per taluni settori, modificare o completare le disposizioni della presente direttiva, nonché sopprimerne l'applicazione.

#### Articolo 23

La presente direttiva non pregiudica la facoltà del Granducato del Lussemburgo di continuare ad applicare nei settori da essa disciplinati, entro e non oltre il 31 dicembre 1975, le misure nazionali esistenti, fatta salva l'applicazione degli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

#### Articolo 24

Gli Stati membri possono prevedere condizioni complementari per l'esecuzione delle misure di aiuto previste nella presente direttiva.

#### Articolo 25

Gli Stati membri pongono in applicazione le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il termine di un anno, a decorrere dalla sua notificazione.

#### Articolo 26

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 aprile 1972.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. P. BUCHLER

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 1972

concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture

(72/160/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che gli obiettivi della politica agricola comune di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b), del trattato, non possono essere conseguiti senza una riforma delle strutture agrarie ;

considerando che tale riforma delle strutture rappresenta un elemento fondamentale dello sviluppo della politica agricola comune ; che essa deve pertanto fondarsi su concezioni e criteri comunitari ;

considerando che la diversità nelle cause, nella natura e nelle gravità dei problemi strutturali in agricoltura può richiedere soluzioni distinte secondo le zone, adattabili nel tempo ; che occorre contribuire allo sviluppo economico e sociale globale di ogni zona interessata ; che si possono ottenere migliori risultati se, fondandosi su concezioni e criteri comunitari, gli Stati membri attuano essi stessi l'azione comune tramite i propri strumenti legislativi, regolamentari e amministrativi e se, d'altro canto, determinano essi stessi, alle condizioni fissate dalla Comunità, in che misura tale azione deve essere intensificata o concentrata in alcune zone ;

considerando che è anzitutto necessario, per migliorare i redditi agricoli, favorire la creazione di aziende di dimensioni e di strutture adeguate ; che per costituire tali aziende è necessario disporre di terreni liberi ;

considerando che per raggiungere tale obiettivo si rivela necessario accordare aiuti alle persone che cessano l'attività agricola e che destinano a scopi di miglioramento delle strutture agrarie i terreni da esse coltivati ;

considerando che un opportuno incoraggiamento alla mobilità dei terreni consiste nel concedere agli imprenditori agricoli un premio sufficientemente

attraente che è opportuno determinare in funzione delle superfici agricole rese disponibili ;

considerando tuttavia che i capi di azienda di età superiore ai 55 anni incontrano generalmente serie difficoltà per compiere una riconversione professionale e che è quindi opportuno concedere loro, fino all'età di 65 anni, indennità annue che permettano loro di abbandonare l'agricoltura ;

considerando che è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di non corrispondere in tutto o in parte il premio agli imprenditori agricoli esercenti a titolo principale, segnatamente qualora essi beneficino di un'indennità annua ;

considerando che la scomparsa di aziende in cui lavorano coadiuvanti familiari e salariati anziani che esercitano l'attività agricola a titolo permanente può causare per gli interessati la perdita dell'occupazione e del reddito ;

considerando che gli obiettivi prestabiliti non sarebbero raggiunti se il beneficiario delle misure in questione mantenesse ancora una produzione agricola commercializzabile ; che è tuttavia auspicabile che, ove lo desiderino, detti beneficiari possano continuare a disporre liberamente di una superficie limitata ;

considerando che non è possibile pretendere in tutti i casi che la totalità delle terre rese disponibili siano destinate a scopi conformi al miglioramento delle strutture agrarie, ma che è tuttavia necessario fissare ad un livello sufficiente la proporzione dei terreni da destinare a detti scopi ;

considerando che la cessazione dell'attività agricola deve servire non solo ad incoraggiare l'aumento della dimensione delle aziende che possano essere ammodernate, ma anche a sottrarre certi terreni all'utilizzazione agricola destinandoli in particolare all'imbo-schimento, ad attività ricreative e alla salute pubblica ;

considerando che la realizzazione di questi obiettivi potrà essere facilitata dall'azione di organismi fondiari che possono essere designati dagli Stati membri, perché gli agricoltori possano offrire le loro terre per un'ulteriore destinazione conforme agli scopi della riforma strutturale ;

considerando che il complesso delle misure previste riveste un interesse comunitario ed ha lo scopo di conseguire le finalità di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato, ivi comprese le trasformazioni strutturali necessarie al buon funzionamento del mercato comune; che queste misure rappresentano pertanto, un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(1)</sup>;

considerando tuttavia che, se il premio calcolato in funzione della superficie agricola resa disponibile non richiede finanziamento comunitario, la misura concernente la corresponsione di un contributo annuo a favore delle persone di età compresa tra i 55 e i 65 anni riveste un interesse comunitario particolare qualora sia applicata in regioni agricole svantaggiate in cui non si applichino ancora misure di incoraggiamento a cessare l'attività agricola;

considerando che la Comunità, in quanto concorre al finanziamento di tale azione comune, deve poter verificare se le disposizioni adottate dagli Stati membri per la sua attuazione contribuiscono a realizzarne gli obiettivi; che è quindi opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in seno al Comitato permanente delle strutture agrarie, istituito dall'articolo 1 della decisione del Consiglio, del 4 dicembre 1962, relativa al coordinamento delle politiche di struttura agricola <sup>(2)</sup>; che detta procedura deve altresì comportare, per gli aspetti finanziari, la consultazione del Comitato del FEAOG, di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 729/70;

considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio devono poter esaminare annualmente, in base ad una relazione della Commissione, i risultati delle misure comunitarie e nazionali applicate, onde poter valutare la necessità di completare o di adattare il regime istituito;

considerando che sembra opportuno che il Consiglio possa riesaminare, dopo un determinato periodo di applicazione, le modalità delle misure d'incoraggiamento a cessare l'attività agricola, lasciando impregiudicati gli impegni assunti nel corso di tale periodo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## TITOLO I

### **Incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata resasi disponibile a scopi di miglioramento delle strutture**

#### *Articolo 1*

1. Gli Stati membri istituiscono un regime inteso a incoraggiare la cessazione dell'attività agricola e la destinazione della superficie agricola utilizzata resasi disponibile, a scopi di miglioramento delle strutture.

2. Nell'ambito delle disposizioni generali che saranno adottate dal Consiglio, secondo la procedura dell'articolo 43 del trattato, gli Stati membri possono:

- differenziare, secondo le zone, l'importo degli incentivi finanziari di cui all'articolo 2,
- non applicare, in talune zone, l'insieme od alcune delle misure previste all'articolo 2.

#### *Articolo 2*

1. Il regime previsto all'articolo 1 comporta:

- a) la concessione, alle condizioni di imputabilità in appresso previste, di un'indennità annua agli imprenditori agricoli di età compresa tra i 55 e i 65 anni che esercitano l'attività agricola a titolo principale e ne facciano richiesta.

Gli Stati membri possono:

- sostituire tale indennità con il pagamento di un importo forfettario avente effetti equivalenti,
- differenziare l'importo o non concedere l'indennità, in funzione dell'età o della situazione di reddito del beneficiario.

L'imputabilità di tale indennità a titolo del FEAOG, sezione orientamento, è limitata ad un importo massimo di 900 unità di conto per anno e per beneficiario coniugato, e di 600 unità di conto per anno e per beneficiario senza coniuge.

Tuttavia, durante i primi cinque anni che seguono la messa in applicazione della direttiva, sono imputabili soltanto le spese effettuate:

- per gli imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa fra i 60 e i 65 anni e per le persone della stessa età di cui alla lettera c),
- per gli imprenditori agricoli a titolo principale di età di almeno 55 anni:

- i) la cui azienda non superi i 15 ha, negli Stati membri che, alla data di entrata in

<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. 136 del 17. 12. 1962, pag. 2892/62.

vigore della presente direttiva, abbiano una popolazione agricola attiva superiore al 15 % della popolazione attiva totale,

- ii) che abbiano acquisito tale qualifica a seguito del decesso del coniuge,
- iii) che abbiano un tasso di invalidità superiore al 50 %.

L'indennità non è imputabile quando è concessa ad un imprenditore durante il periodo di realizzazione del piano di sviluppo della sua azienda di cui all'articolo 4 della direttiva del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole <sup>(1)</sup> ;

- b) la concessione di un premio non imputabile, calcolato in funzione della superficie agricola utilizzata resa disponibile, agli imprenditori agricoli che ne facciano richiesta.

Gli Stati membri possono :

- differenziare l'importo del premio o non concedere il premio in funzione degli obiettivi da realizzare nell'ambito della direttiva relativa all'ammodernamento delle aziende e in funzione dell'età e della situazione di reddito del beneficiario,
- procedere al pagamento dilazionato di tale premio,
- non concedere tutto o parte di tale premio ai beneficiari dell'indennità di cui alla lettera a) ;
- c) la concessione dell'indennità annua di cui alla lettera a) ai salariati e coadiuvanti familiari permanenti agricoli, di età compresa fra i 55 ed i 65 anni, che ne facciano richiesta, che s'impegnino a non esercitare più un'attività agricola e che :
  - siano occupati in aziende i cui imprenditori beneficiano di misure previste alle lettere a) o b),
  - fruiscano di un regime di sicurezza sociale e
  - rispondano alle condizioni definite in conformità dell'articolo 3, lettera c).

Gli Stati membri possono :

- sostituire tale indennità con il pagamento di un importo forfettario avente effetti equivalenti,
- differenziare l'importo dell'indennità o non concedere l'indennità in funzione dell'età o della situazione di reddito del beneficiario.

Ai sensi della presente disposizione, è imputabile al FEAOG, sezione orientamento, nei limiti di un importo di 600 unità di conto l'anno, una sola indennità annua per azienda che scompare.

2. L'applicazione delle misure previste al paragrafo 1 è subordinata alla cessazione dell'attività agricola da parte del beneficiario e, qualora quest'ultimo sia imprenditore agricolo, alla destinazione, in conformità dell'articolo 5, della superficie agricola utilizzata da lui coltivata.

3. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i beneficiari dell'indennità o del premio, previsti al paragrafo 1, non vedano diminuire i vantaggi della sicurezza sociale di cui fruirebbero se non cessassero l'attività agricola, né aumentare indebitamente i contributi da essi versati alle casse di sicurezza sociale.

Qualora il beneficiario dell'indennità prevista al paragrafo 1, lettera c), fruisca di assegni di disoccupazione, gli Stati membri possono ridurre l'indennità in proporzione.

### Articolo 3

Gli Stati membri definiscono :

- a) la nozione di imprenditore agricolo. Ai sensi della presente direttiva può essere preso in considerazione un solo imprenditore agricolo per la stessa superficie agricola utilizzata ;
- b) la nozione di esercizio dell'attività agricola come attività principale ai sensi della presente direttiva, comprendente almeno le condizioni che l'interessato abbia :
  - esercitato l'attività agricola durante un periodo di almeno cinque anni prima della presentazione della domanda d'indennità. Questa condizione non può essere richiesta alle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) ii), se essa era stata soddisfatta dal coniuge,
  - dedicato all'attività agricola, durante detto periodo, almeno il 50 % del proprio tempo attivo,
  - tratto dall'attività agricola, durante detto periodo, almeno il 50 % del suo reddito di lavoro ;
- c) la nozione di salariato agricolo a titolo permanente e di coadiuvante familiare agricolo a titolo permanente ai sensi della presente direttiva, comprendente almeno le condizioni che gli interessati abbiano :
  - esercitato l'attività agricola durante un periodo di almeno 5 anni prima della presentazione

<sup>(1)</sup> Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

della domanda d'indennità annua, e che, durante detto periodo, abbiano dedicato all'attività agricola almeno il 50 % del loro tempo attivo,

— esercitato l'attività agricola nell'azienda destinata a scomparire, almeno durante gli ultimi due anni, prima della presentazione della domanda ;

d) le condizioni in cui si considera cessata l'attività agricola, e in particolare la superficie massima che il beneficiario degli incentivi finanziari di cui all'articolo 2, lettere a) e b), può conservare, essendo inteso che deve essere garantita almeno la cessazione di qualsiasi attività agricola che comporti la commercializzazione dei prodotti.

#### Articolo 4

Gli Stati membri adottano disposizioni per evitare che l'indennità prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sia corrisposta ad imprenditori agricoli la cui azienda sia stata sensibilmente ridotta durante gli ultimi anni precedenti la domanda, tranne in caso di esproprio o di acquisto per motivi di interesse pubblico.

#### Articolo 5

1. La superficie agricola utilizzata, resa disponibile dai beneficiari delle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), deve, in una proporzione dell'85 % almeno :

- a) essere affittata per almeno 12 anni o venduta o ceduta in enfiteusi agli imprenditori agricoli che beneficiano delle misure di incoraggiamento previste dall'articolo 8 della direttiva relativa all'ammodernamento delle aziende,
- b) essere sottratta in modo duraturo all'utilizzazione agricola, per essere destinata in particolare all'imboschimento, ad attività ricreative e alla salute pubblica, o ad altri fini di pubblica utilità.

2. Tuttavia, qualora si costati che non esistono imprenditori rispondenti alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), la superficie agricola utilizzata resa disponibile può essere destinata ad altre aziende, a condizioni definite dagli Stati membri.

3. La superficie agricola utilizzata resa disponibile può altresì essere offerta in affitto per almeno 12 anni o in vendita ad organismi fondiari designati dagli Stati membri, per essere destinata ad uno degli

scopi di cui al paragrafo 1. Tali organismi possono definire le condizioni della sua utilizzazione provvisoria.

## TITOLO II

### Disposizioni finanziarie e generali

#### Articolo 6

Il complesso delle misure previste dalla presente direttiva costituisce un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

#### Articolo 7

1. La durata prevista per condurre a termine l'azione comune è di dieci anni.

Al termine di un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, le modalità di quest'ultima formeranno oggetto di riesame da parte del Consiglio su proposta della Commissione, lasciando impregiudicati gli impegni di imputabilità assunti nel corso di detto periodo.

2. La previsione di spesa globale dell'azione comune a carico del FEAOG ammonta a 288 milioni di unità di conto per i primi cinque anni.

3. Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70 sono applicabili alla presente direttiva.

#### Articolo 8

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

- i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che essi prevedono di adottare in applicazione della presente direttiva ;
- il testo delle disposizioni atte a consentire l'applicazione della presente direttiva, vigenti anteriormente alla data alla quale essa prende effetto.

2. Nel comunicare i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e il testo delle disposizioni già in vigore di cui al paragrafo 1, gli Stati membri illustrano il nesso esistente sul piano regionale tra la misura di cui trattasi, da un lato, e la situazione economica e le caratteristiche delle strutture agrarie, dall'altro.

3. Per i progetti comunicati ai sensi del paragrafo 1, primo trattino, la Commissione esamina, in

funzione della loro conformità alle norme della presente direttiva e tenendo conto degli obiettivi della stessa, nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità nell'azione di cui all'articolo 6. Entro i due mesi successivi alla comunicazione, la Commissione, previa consultazione del Comitato permanente delle strutture agrarie, emette un parere in merito.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di cui al paragrafo 3, immediatamente dopo averle adottate.

#### Articolo 9

1. Per le disposizioni comunicate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo trattino, e paragrafo 4, la Commissione esamina, in funzione della loro conformità alle norme della presente direttiva e tenendo conto degli obiettivi della stessa nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità nell'azione comune di cui all'articolo 6. Entro i due mesi successivi alla comunicazione, il rappresentante della Commissione, previa consultazione del Comitato del FEAOG sugli aspetti finanziari, presenta al Comitato permanente delle strutture agrarie un progetto di decisione al riguardo.

2. Il Comitato formula il proprio parere entro un termine stabilito dal presidente in funzione dell'urgenza dei problemi esaminati. Esso si pronuncia a maggioranza di dodici voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. La Commissione adotta la decisione. Tuttavia, qualora non sia conforme al parere espresso dal Comitato, la decisione viene immediatamente comunicata al Consiglio. In tal caso, la Commissione può differirne l'applicazione di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può adottare una decisione diversa nel termine di un mese.

#### Articolo 10

1. a) Le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), sono imputabili al

FEAOG, sezione orientamento, entro i limiti degli importi previsti e sempreché le superfici agricole utilizzate rese libere siano destinate in conformità dell'articolo 5, paragrafi 1 e 3.

Tuttavia, se si avvalgono delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono ottenere il rimborso delle spese imputabili soltanto dopo aver fornito la prova che la superficie agricola utilizzata resa libera ha avuto una delle destinazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

b) Quando l'indennità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), è stata concessa da uno Stato membro, in conformità delle condizioni prescritte, ad imprenditori agricoli di età inferiore all'età minima richiesta secondo i casi da detto articolo, le relative spese divengono imputabili a decorrere dalla data alla quale il beneficiario raggiunge l'età minima prescritta dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), entro i limiti degli importi previsti.

2. Il FEAOG, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 25 % delle spese imputabili.

Tuttavia, nelle zone agricole svantaggiate in cui, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, non si applicano ancora misure di incoraggiamento a cessare l'attività agricola, il FEAOG, sezione orientamento, rimborsa il 65 % delle spese imputabili.

3. Ai sensi del paragrafo precedente, devono considerarsi zone agricole svantaggiate le zone che rispondono contemporaneamente ai due seguenti criteri:

- la percentuale della popolazione agricola attiva addetta all'agricoltura è superiore alla media comunitaria,
- il prodotto interno lordo pro capite al costo dei fattori è inferiore alla media comunitaria.

Il Consiglio stabilisce l'elenco di tali regioni su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

4. Le modalità d'applicazione del paragrafo 2 sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

#### Articolo 11

1. Le misure adottate dagli Stati membri possono beneficiare dell'intervento finanziario della Comunità

soltanto se le disposizioni che le riguardano sono state oggetto di decisione favorevole in conformità dell'articolo 9.

2. L'intervento finanziario della Comunità riguarda le spese imputabili risultanti dagli aiuti la cui concessione è stata decisa successivamente alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

#### *Articolo 12*

1. Le domande di rimborso vertono sulle spese effettuate dagli Stati membri nel corso di un anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.

2. Il contributo del Fondo è deciso conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

3. La Commissione può concedere acconti.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

#### *Articolo 13*

1. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70, gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, i provvedimenti necessari per recuperare le somme pagate, nel caso in cui non siano stati rispettati gli impegni contemplati dall'articolo 2, paragrafo 2. Essi comunicano alla Commissione le misure applicate, informandola regolarmente dello stato delle procedure amministrative o giudiziarie che vi si riferiscono.

2. Le somme recuperate sono versate agli organismi o ai servizi di erogazione e da questi detratte dalle spese finanziate dal Fondo in proporzione del finanziamento comunitario.

3. Le conseguenze finanziarie derivanti dall'impossibilità di recuperare le somme pagate sono sopportate dalla Comunità e dagli Stati membri in proporzione della loro partecipazione finanziaria.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

#### *Articolo 14*

La presente direttiva non pregiudica la facoltà per gli Stati membri di adottare, nel settore da essa disciplinato, misure di aiuto supplementari le cui condizioni o modalità si discostino da quelle in essa previste, o la cui entità superi gli importi massimi in essa stabiliti, sempreché dette misure siano prese in conformità delle disposizioni degli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

#### *Articolo 15*

Ogni anno, anteriormente al 1° agosto, le misure comunitarie e nazionali in vigore relative alla presente direttiva sono esaminate nell'ambito di una relazione annuale, che la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio; a tal fine, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutta la documentazione necessaria.

Il Consiglio valuta i risultati di tali misure, tenendo conto del ritmo di evoluzione delle strutture, necessaria al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune, della loro incidenza ai fini di un armonioso sviluppo delle regioni della Comunità, nonché delle implicazioni finanziarie di dette misure.

Se è necessario, il Consiglio adotta le opportune disposizioni secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato.

#### *Articolo 16*

Gli Stati membri possono prevedere condizioni complementari per l'esecuzione delle misure d'aiuto previste nella presente direttiva.

#### *Articolo 17*

Gli Stati membri pongono in applicazione le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il termine di un anno a decorrere dalla sua notificazione.

#### *Articolo 18*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 aprile 1972.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. P. BUCHLER

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 1972

concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura

(72/161/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che gli obiettivi della politica agricola comune di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b), del trattato non possono essere conseguiti senza una riforma delle strutture agrarie ;

considerando che tale riforma delle strutture rappresenta un elemento fondamentale dello sviluppo della politica agricola comune ; che essa pertanto deve fondarsi su concezioni e criteri comunitari ;

considerando che la diversità nelle cause, nella natura e nella gravità dei problemi strutturali in agricoltura può richiedere soluzioni distinte a seconda delle zone, adattabili nel tempo ; che occorre contribuire allo sviluppo economico e sociale globale di ogni zona interessata ; che si possono ottenere migliori risultati se, fondandosi su concezioni e criteri comunitari, gli Stati membri attuano essi stessi l'azione comune mediante i propri strumenti legislativi, regolamentari e amministrativi e se, d'altro canto, determinano essi stessi, alle condizioni fissate dalla Comunità, in che misura tale azione deve essere intensificata o concentrata in alcune zone ;

considerando che la riforma delle strutture agrarie potrà essere compiuta soltanto a condizione che un gran numero di persone che esercitano un'attività agricola modifichino profondamente l'orientamento della loro attività ;

considerando che la scelta, implicita in ogni modificazione di orientamento di attività nell'ambito dell'agricoltura o in ogni conversione verso altri settori di attività, deve essere effettuata in piena conoscenza delle possibilità esistenti e delle conseguenze di questa scelta ;

considerando che attualmente, in numerose zone della Comunità, tale scelta è resa difficile a causa dell'insufficienza dell'informazione socio-economica del mondo agricolo ;

considerando che l'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura richiedono un notevole miglioramento del livello di formazione generale, tecnica ed economica della popolazione agricola attiva, in particolare trattandosi di nuovi orientamenti della gestione, della produzione o della commercializzazione, resi indispensabili dal progresso tecnico e dalle esigenze dei mercati ;

considerando che la scarsità dei mezzi disponibili per la formazione ed il perfezionamento professionale ostacola, in numerose zone, gli sforzi intesi a fare dei capi di aziende agricole, veri e propri capi di imprese moderne e, più generalmente, a garantire la qualificazione professionale degli imprenditori, dei salariati e dei coadiuvanti familiari agricoli ;

considerando che, per soddisfare le esigenze di un'agricoltura in evoluzione, i centri di formazione e di perfezionamento professionale devono stabilire e adattare i loro programmi, nonché il livello e le qualificazioni del corpo insegnante, secondo criteri minimi definiti dagli Stati membri ;

considerando che, quando sono indotte ad abbandonare l'agricoltura, le persone in essa occupate sono generalmente costrette ad acquisire nuove qualificazioni professionali, il che è possibile soltanto se possono disporre di un reddito garantito per il periodo che esse devono dedicare a corsi di riconversione ;

considerando che il complesso delle misure previste riveste un interesse comunitario ed ha lo scopo di conseguire le finalità di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato, comprese le trasformazioni strutturali necessarie al buon funzionamento del mercato comune ; che queste misure rappresentano, pertanto, un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(1)</sup> ;

considerando che la Comunità, in quanto concorre al finanziamento di tale azione comune, deve poter verificare se le disposizioni adottate dagli Stati membri per la sua attuazione contribuiscono a realizzarne gli obiettivi ; che è quindi opportuno

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.



prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione, in seno al Comitato permanente delle strutture agrarie, istituito dall'articolo 1 della decisione del Consiglio, del 4 dicembre 1962, relativa al coordinamento delle politiche di struttura agricola <sup>(1)</sup>; che detta procedura deve altresì comportare, per gli aspetti finanziari, la consultazione del Comitato del FEAOG, di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 729/70;

considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio devono poter esaminare annualmente, in base a una relazione della Commissione, i risultati delle misure comunitarie e nazionali applicate, onde poter valutare la necessità di completare o di modificare il regime istituito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### TITOLO I

### Informazione socio-economica della popolazione agricola

#### Articolo 1

1. Per consentire alle persone che lavorano nell'agricoltura di prendere una decisione in merito al loro avvenire professionale e a quello dei loro figli, gli Stati membri istituiscono un regime inteso a sviluppare l'informazione socio-economica degli imprenditori, dei salariati e dei coadiuvanti familiari agricoli.

2. Nell'ambito delle disposizioni generali che saranno adottate dal Consiglio secondo la procedura dell'articolo 43 del trattato, gli Stati membri possono

- differenziare, secondo le zone, gli incentivi finanziari del regime previsto nel paragrafo 1,
- non applicare, in talune zone, l'insieme o alcune delle misure previste dall'articolo 2.

#### Articolo 2

Il regime previsto dall'articolo 1 comporta:

- a) la creazione e lo sviluppo di servizi d'informazione socio-economica, pubblici ovvero espressa-

mente designati e riconosciuti dagli Stati membri o, all'interno di servizi già esistenti, di sezioni specializzate di informazione socio-economica;

- b) l'assunzione delle spese di formazione e di perfezionamento dei consulenti socio-economici, compresa l'eventuale concessione di premi o di indennità di frequenza dei tirocini o corsi.

#### Articolo 3

I servizi o le sezioni specializzate di cui all'articolo 2, lettera a), provvedono all'informazione socio-economica, svolgendo attività aventi espressamente lo scopo:

- a) di dare alla popolazione agricola un'informazione generale sulle possibilità che le si offrono di migliorare la sua situazione socio-economica;
- b) di studiare ed esaminare i casi individuali, in vista di un adattamento a nuove situazioni;
- c) di mettere le persone, interessate a dare un nuovo orientamento alle loro aziende, in contatto con i competenti servizi di divulgazione;
- d) di informare gli interessati e consigliarli in vista:
  - del proseguimento di un'attività agricola,
  - della scelta di un'attività non agricola,
  - della cessazione definitiva della loro attività professionale;
- e) di far conoscere agli interessati le possibilità di perfezionamento delle persone che lavorano nell'agricoltura, e le prospettive offerte ai loro figli nel settore agricolo e in altri settori;
- f) di indirizzarli, secondo le decisioni prese o previste, ai servizi specializzati competenti.

#### Articolo 4

1. La formazione e il perfezionamento dei consulenti socio-economici di cui all'articolo 2, lettera b), devono consentire alle persone che abbiano già ricevuto un'adeguata formazione di base e che abbiano una sufficiente esperienza nel settore agricolo, di completare le loro cognizioni tecniche, di

<sup>(1)</sup> GU n. 136 del 17. 12. 1962, pag. 2892/62.

acquisire sufficienti conoscenze e di migliorare quelle di cui già dispongono per quanto riguarda :

- i problemi economici e umani ;
- i problemi che si pongono nella zona in cui esse devono esercitare la loro attività ;
- le possibilità giuridiche e sociali che si aprono agli interessati.

2. I requisiti minimi che i tirocini o i corsi di cui all'articolo 2, lettera b), devono possedere per essere riconosciuti, sono stabiliti dagli Stati membri, che determinano in particolare :

- a) le condizioni di ammissione,
- b) i programmi minimi di formazione e di perfezionamento dei consulenti,
- c) la durata minima dei corsi,
- d) il riconoscimento della formazione ricevuta,
- e) la gestione, valutata sia dal punto di vista della qualità della formazione, sia dal punto di vista quantitativo e finanziario.

## TITOLO II

### Qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura

#### Articolo 5

1. Per consentire alle persone che lavorano nell'agricoltura e che hanno superato l'età di diciotto anni di acquisire una nuova qualificazione nell'ambito della professione agricola o di migliorare quella che già possiedono affinché possano integrarsi in un'agricoltura moderna, gli Stati membri istituiscono un regime di incoraggiamento alla promozione e all'adattamento professionale degli imprenditori, dei salariati e dei coadiuvanti familiari agricoli.

Tale regime non comprende i cicli normali di studi agricoli, realizzati nell'insegnamento medio o superiore.

2. Nell'ambito delle disposizioni generali che saranno adottate dal Consiglio secondo la procedura dell'articolo 43 del trattato, gli Stati membri possono :

- differenziare, secondo le zone, l'importo degli incentivi finanziari del regime previsto nel paragrafo 1,
- non applicare, in talune zone, l'insieme o alcune delle misure previste dall'articolo 6.

#### Articolo 6

1. Il regime di incoraggiamento previsto dall'articolo 5 riguarda le azioni intese a fornire alle persone che lavorano nell'agricoltura una formazione complementare, sia generale, sia tecnica ed economica.

Tali azioni devono essere effettuate da centri o mediante tirocini di formazione e di perfezionamento professionale, pubblici o espressamente designati e riconosciuti dagli Stati membri.

2. I requisiti minimi che i centri o tirocini di formazione e di perfezionamento professionale devono soddisfare per essere riconosciuti, sono stabiliti dagli Stati membri che determinano in particolare :

- a) le condizioni di ammissione,
- b) i programmi minimi e, segnatamente, l'importanza da attribuire alla formazione tecnica e alla formazione economica,
- c) la durata dei corsi, secondo la loro natura e in funzione degli obiettivi di cui all'articolo 5,
- d) la gestione, valutata sia dal punto di vista della qualità della formazione, sia dal punto di vista quantitativo e finanziario.

3. Per realizzare le azioni previste al paragrafo 1, gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per :

- la creazione e lo sviluppo dei centri o dei tirocini,
- la concessione di premi o indennità di frequenza di detti centri o tirocini.

## TITOLO III

### Riconversione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura e che desiderano orientarsi verso un'attività non agricola

#### Articolo 7

1. In attesa dell'entrata in vigore della decisione che sarà adottata dal Consiglio in applicazione della decisione del Consiglio, del 1° febbraio 1971, relativa alla riforma del Fondo sociale europeo <sup>(1)</sup>, che conferisce a quest'ultimo la possibilità di intervenire a vantaggio delle persone che lavorano nell'agricoltura, per permettere a quelle fra tali persone che desiderano orientarsi verso un'attività

<sup>(1)</sup> GU n. L 28 del 4. 2. 1971, pag. 15.

non agricola di frequentare corsi di riconversione professionale, gli Stati membri instaurano un regime di aiuti che garantisca agli interessati un reddito durante il periodo di riconversione nonché il riconoscimento o il mantenimento del diritto alle prestazioni di sicurezza sociale. Tuttavia, questi aiuti non possono coprire le prestazioni sociali stesse.

2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le condizioni e i criteri per l'attuazione del paragrafo 1.

#### TITOLO IV

##### Disposizioni finanziarie e generali

###### Articolo 8

Il complesso delle misure previste dalla presente direttiva costituisce un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

###### Articolo 9

1. La durata prevista per condurre a termine l'azione comune è di dieci anni.

2. Al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, le modalità di quest'ultima formeranno oggetto di riesame da parte del Consiglio su proposta della Commissione.

3. La previsione di spesa globale dell'azione comune a carico del FEAOG ammonta a 110 milioni di unità di conto per i primi cinque anni.

4. Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70 sono applicabili alla presente direttiva.

###### Articolo 10

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che essi prevedono di adottare in applicazione della presente direttiva;
- il testo delle disposizioni atte a consentire l'applicazione della presente direttiva, vigenti anteriormente alla data alla quale essa prende effetto.

2. Nel comunicare i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e il testo delle disposizioni già in vigore, di cui al paragrafo 1, gli Stati membri illustrano il nesso esistente sul piano regionale fra la misura in questione, da un lato, e la situazione economica e le caratteristiche delle strutture agrarie, dall'altro.

3. Per i progetti comunicati a norma del paragrafo 1, primo trattino, la Commissione esamina, in funzione della loro conformità alla presente direttiva e tenendo conto degli obiettivi della stessa, nonché del nesso necessario fra le varie misure, se ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità nell'azione di cui all'articolo 8. Entro i due mesi successivi alla comunicazione, la Commissione, previa consultazione del Comitato permanente delle strutture agricole esprime un parere al riguardo.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di cui al paragrafo 3, immediatamente dopo averle adottate.

###### Articolo 11

1. Per le disposizioni comunicate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino, e paragrafo 4, la Commissione esamina, in funzione della loro conformità alle norme della presente direttiva e tenendo conto degli obiettivi della stessa, nonché del nesso necessario fra le varie misure, se ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità nell'azione comune di cui all'articolo 8. Entro i due mesi successivi alla comunicazione, il rappresentante della Commissione, previa consultazione del Comitato del FEAOG sugli aspetti finanziari, presenta al Comitato permanente delle strutture agrarie un progetto di decisione al riguardo.

2. Il Comitato formula il proprio parere entro un termine stabilito dal presidente in funzione dell'urgenza dei problemi esaminati. Esso si pronuncia a maggioranza di dodici voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. La Commissione adotta la decisione. Tuttavia, qualora non sia conforme al parere espresso dal Comitato, la decisione viene immediatamente comunicata al Consiglio. In tal caso, la Commissione può differirne l'applicazione di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può adottare una decisione diversa nel termine di un mese.

#### Articolo 12

1. Le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni previste dall'articolo 2, dall'articolo 6, paragrafo 3, e dall'articolo 7 sono imputabili al FEAOG, sezione orientamento, entro i limiti indicati al paragrafo 2.

2. Il FEAOG, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri :

- il 25 % di un importo forfettario di 7 500 unità di conto per ogni nuovo consulente entrato in servizio che risponda ai requisiti di cui all'articolo 4, restando inteso che la sostituzione del consulente nel corso dell'azione comune non è imputabile al FEAOG ;
- il 25 % delle spese realmente effettuate nel quadro delle azioni previste dall'articolo 2, lettera b). Tali spese sono prese in considerazione fino a un importo globale di 4 500 unità di conto per ogni consulente che abbia concluso corsi di formazione o di perfezionamento ;
- il 25 % delle spese realmente effettuate nel quadro delle disposizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 3. Tali spese sono prese in considerazione fino a un importo globale di 1 500 unità di conto per ogni agricoltore che abbia seguito un ciclo completo di lezioni atto a consentire la promozione e la formazione professionale dell'interessato ;
- il 25 % delle spese realmente effettuate nel quadro delle azioni previste dall'articolo 7. Questa disposizione è applicabile soltanto sino al momento in cui entrerà in vigore la decisione che il Consiglio dovrà adottare in virtù dell'articolo 4 della decisione del Consiglio, del 1° febbraio 1971, relativa alla riforma del Fondo sociale europeo, la quale darà al Fondo stesso la possibilità di intervenire a favore delle persone occupate nell'agricoltura che desiderano intraprendere un'attività non agricola.

3. Le modalità di applicazione del paragrafo 2 sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

#### Articolo 13

1. Le misure adottate dagli Stati membri possono beneficiare dell'intervento finanziario della Comunità soltanto se le disposizioni che le riguardano sono state oggetto di decisione favorevole ai sensi dell'articolo 11.

2. L'intervento finanziario della Comunità riguarda le spese imputabili risultanti dagli aiuti la cui concessione è stata decisa successivamente alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

#### Articolo 14

1. Le domande di rimborso vertono sulle spese effettuate dagli Stati membri nel corso di un anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.

2. Il contributo del Fondo è deciso conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

3. La Commissione può concedere acconti.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

#### Articolo 15

La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare, nel settore da essa disciplinato, misure di aiuto supplementari le cui condizioni o modalità di concessione si discostino da quelle in essa previste, sempreché dette misure vengano adottate in conformità delle disposizioni degli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

#### Articolo 16

Ogni anno, anteriormente al 1° agosto, le misure comunitarie e nazionali in vigore, relative alla presente direttiva vengono esaminate nell'ambito di una relazione annuale che la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio ; a tal fine, gli Stati membri trasmettono tutta la necessaria documentazione.

Il Consiglio valuta i risultati di tali misure, tenendo conto del ritmo di evoluzione delle strutture, necessaria al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune, della loro incidenza ai fini di un armonioso sviluppo delle regioni della Comunità e delle implicazioni finanziarie di dette misure.

Se necessario, il Consiglio adotta le necessarie disposizioni, secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato.

*Articolo 17*

Gli Stati membri possono prevedere condizioni complementari per l'esecuzione delle misure di aiuto previste nella presente direttiva.

*Articolo 18*

Gli Stati membri pongono in applicazione le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il termine di un anno, a decorrere dalla sua notificazione.

*Articolo 19*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 aprile 1972.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. P. BUCHLER

---

